



All'UNPISI – Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei
Luoghi di Lavoro

e, per conoscenza,

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite,

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

delle Aziende Sanitarie Locali

e, per conoscenza,

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale

Al Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali ed
Infrastrutture

All'Avvocatura Regionale

All'Assessore con delega alle Risorse Idriche

All'Assessore alla Salute e al Benessere

Regione Puglia

OGGETTO: Riscontro quesito in merito ai requisiti di approvvigionamento idrico degli impianti natatori. Comunicazione di cessazione dello stato di emergenza idrica regionale e superamento delle misure restrittive.

Con riferimento al quesito sottoposto all'attenzione della scrivente Amministrazione (acquisito agli atti regionali con prot. n. 0326191 del 08.06.2026) relativo ai chiarimenti interpretativi sulla fonte di approvvigionamento idrico utilizzabile per il riempimento e il reintegro delle piscine ad uso natatorio, si rappresenta quanto segue.

Lo scrivente Dipartimento, preso atto della vostra comunicazione riguardante il conflitto applicativo venutosi a creare tra la disciplina a tutela della salute pubblica (che impone l'utilizzo di acqua potabile per le piscine) e le misure di contrasto alla crisi idrica disposte dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 586 del 18 dicembre 2025, ha inviato una richiesta di indirizzo e coordinamento interno con il coinvolgimento dei Dipartimenti regionali competenti per materia.

A seguito della suddetta interlocuzione interna, la Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 0467426/2026 del 04.08.2026, ha formalmente chiarito il mutato quadro normativo e fattuale.

Nello specifico, con Deliberazione n. 908 del 30 giugno 2026 (che si allega alla presente), la Giunta Regionale ha preso atto della conclusione dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico. Conseguentemente, con D.P.G.R. n. 428/2026 del 23 luglio 2026, è stata ufficialmente revocata l'Ordinanza n. 586/2025, fatta eccezione per il solo art. 4 recante *"Misure relative all'utilizzo delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse (aspetto qualitativo)"*.

Pertanto, il conflitto dispositivo deve ritenersi superato alla radice, in quanto la revoca dell'Ordinanza n. 586/2025 comporta la cessazione dell'efficacia del divieto di utilizzare l'acqua destinata al consumo umano erogata dal pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine. I gestori degli impianti natatori possono nuovamente attingere alla rete idrica pubblica (Acquedotto Pugliese).

Permane, ovviamente, l'obbligo di operare nel pieno rispetto della disciplina igienico-sanitaria vigente.



L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità prescritti dal D.lgs. n. 18/2023, dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (recepito con D.G.R. n. 909/2004) e dalla L.R. n. 35/2008. Inoltre, l'eventuale approvvigionamento da fonti autonome resta soggetto al preventivo giudizio di idoneità sanitaria espresso dalla ASL, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2014.

Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL in ordine ai controlli esterni sulla qualità dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca, ai sensi della disciplina regionale vigente.

Si confida di aver fornito i necessari chiarimenti volti ad assicurare un'azione uniforme sul territorio regionale e a garanzia della salute pubblica.

Cordiali saluti.

La Responsabile EQ

Maria Tanzariello



Maria
Tanzariello
07.08.2026
11:36:04
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO
07.08.2026 11:57:36
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento

Vito Montanaro



Vito Montanaro
07.08.2026 12:11:21
GMT+01:00